

Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di proposte progettuali da parte di proponenti italiani nell'ambito del bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan "Joint Actions and programmes in the framework of the Memorandum of Understanding

IL DIRETTORE GENERALE

on Cooperation in fields of Science, Technology and Innovation 2024-2027"

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, conmodificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in G.U.R.I. del 26.03.2021 n. 74, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il DPCM dell'08/08/2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 11/10/2024 al n. 2612, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'Università e della Ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", armonizzato con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione obblighidi pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;

- VISTI gli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 134 del 07/08/2012;
- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- VISTA la Comunicazione della Commissione C(2022)7388 final pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 ottobre 2022 recante "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche";
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;
- VISTO il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "clausola Deggendorf";
- VISTI i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Nazionale per la Ricerca 2021/2027, il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
- VISTO il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3142, e il successivo Decreto Ministeriale di modifica n. 1368 del 24/12/2021, registrato dalla Corte dei Conti il 27/12/2021 con il n. 3143;
- VISTO il Decreto Ministeriale prot. MUR n. 1573 del 09/09/2024 reg. Corte dei Conti in data 02/10/2024 n. 2550 di "Regolamentazione concessione di finanziamenti pubblici nell'ambito di Progetti internazionali, con particolare riferimento alla gestione procedurale dei progetti selezionati nell'ambito di Iniziative di cooperazione internazionale nonché alle procedure per l'uso dei fondi europei";



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 concernente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12.10.21, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più Centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al DPCM 30 settembre 2020, n.166;
- VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 7345 "Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica finanziamento progetti di cooperazione internazionale" per l'esercizio finanziario 2025;
- VISTE le disponibilità in termini di competenza sul capitolo 1641 pg 4 "Realizzazione del piano di strategia per la promozione internazionale del sistema italiano della formazione superiore italiana per il periodo 2022-2027" per l'esercizio finanziario 2025;
- VISTO il Memorandum of Understanding between the Ministry of Universities and Research of the Italian Republic and the Ministry of higher education science and innovation of the Republic of Uzbekistan, on cooperation in the fields of science technology and innovation sottoscritto a Tashkent in data 10 novembre 2023;
- VISTO il *Management Plan* sviluppato ai sensi del sopracitato *Memorandum of Understanding* tra il Ministero dell'Università e della Ricerca italiano e il Ministero dell'Alta Formazione, Scienza e Innovazione uzbeko;
- **VISTA** la nota prot. n. 1531 del 03/02/2025 con la quale il MUR ha aderito al bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan "Joint Actions and programmes in the framework of the Memorandum of Understanding on cooperation in fields of science, technology and innovation 2024-2027" con un budget complessivo pari a Euro 1.000.000,00 nella forma di contributo alla spesa per il co-finanziamento di progetti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica presentati da proponenti italiani con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche prioritarie: Agriculture and Food Science and Technology; Engineering Sciences; Life Sciences and Biotechnology; Energy, water, climate, and natural resources; Climate change and natural disasters; Information Communication Technology, Applied Mathematics, and Data Science and Technology; Health and Medical Technology; Materials Sciences; Physics and Astrophysics; Advanced manufacturing; Digital economy; Quantum and advanced technologies; Social sciences;
- CONSIDERATA la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan sopra richiamato, pubblicato sul sito http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/notizie/2025/call-for-joint-ri-actions-italy-uzbekistan, che prevede una procedura di presentazione delle proposte progettuali in un'unica fase con scadenza al 15/04/2024 alle ore 12:00 CEST;



Segretariato Generale Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

DECRETA

Art. 1 Oggetto

1. Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca delle proposte progettuali presentate dai partecipanti italiani nell'ambito del bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan "Joint Actions and programmes in the framework of the Memorandum of Understanding on Cooperation in fields of Science, Technology and Innovation 2024-2027" con scadenza per la presentazione delle proposte fissata al 15/04/2025 alle ore 12:00 CEST, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.

Art. 2 Disponibilità finanziarie

- 1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 1.000.000,00 nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere:
 - a. sulle disponibilità del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST) cap.7345 per un ammontare complessivo di Euro 700.000,00;
 - b. sulle disponibilità del Capitolo di Bilancio 1641 pg 4 per un ammontare di Euro 300.000,00;

Art. 3 Soggetti ammissibili

- 1. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente avviso:
 - a. le Istituzioni universitarie statali e private legalmente riconosciute ammesse al finanziamento statale ex legge 29 luglio 1991, n. 243, ivi compresi gli Istituti superiori ad ordinamento speciale e le Università telematiche;
 - b. Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - c. Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - d. Le imprese e altri soggetti di diritto privato di natura non economica incluse Fondazioni.
- 2. Non è consentita la partecipazione della stessa Istituzione a più di una proposta progettuale in qualità di Soggetto Capofila.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, comma 4. del D.M. 1314/2021.
- 4. I soggetti di cui al comma 1 sono ammissibili soltanto se non si trovano in condizione di morosità o mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti.
- 5. I soggetti di diritto privato che non soddisfano i requisiti economico-finanziari potranno essere ammessi al finanziamento in presenza di una polizza di garanzia a copertura dell'intero ammontare dell'importo totale di agevolazione da concedere.



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- 6. Nel caso di presentazione della domanda al MUR da parte di più soggetti congiuntamente, al fine di semplificare i rapporti istruttori e di ottimizzare l'azione amministrativa, gli stessi individuano tra loro un soggetto capofila che dovrà assolvere ai compiti descritti nell'art. 5, comma 5 e comma 6, del DM 1573/2024.
- 7. Per ciascuna proposta progettuale, ai fini dell'ammissione al finanziamento i soggetti ammissibili devono costituirsi in Partenariato secondo le modalità descritte al successivo art. 9 del presente Avviso
- 8. I soggetti di cui al comma 1, partecipanti a progetti selezionati per il finanziamento nell'ambito del bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan "Joint Actions and programmes in the framework of the Memorandum of Understanding on Cooperation in fields of Science, Technology and Innovation 2024-2027", potranno essere ammessi al finanziamento soltanto previa iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

Art. 4 Attività ammissibili

- 1. Le proposte progettuali, al fine di favorire la cooperazione di lungo termine tra Italia e Uzbekistan negli ambiti della ricerca scientifica e della formazione universitaria, devono realizzare attività congiunte (fino ad un massimo di due tipologie di attività) rispondenti ai seguenti schemi:
 - a. **INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE**, così come definiti dalla disciplina eurounionale in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
 - b. MOBILITÀ INDIVIDUALE DI DOCENTI E RICERCATORI. Questo schema consente:
 - i. a docenti universitari di Istituzioni italiane di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner uzbeka;
 - ii. a docenti universitari di Istituzioni uzbeke di trascorrere un periodo di insegnamento, compreso tra 5 giorni e 3 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria partner italiana;
 - iii. a ricercatori e dottorandi italiani di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria o un Ente di Ricerca partner uzbeko;
 - iv. a ricercatori e dottorandi uzbeki di trascorrere un periodo di ricerca, compreso tra 2 e 6 mesi, esclusa la durata del viaggio, presso una Istituzione universitaria o un Ente di Ricerca partner uzbeko.
 - c. **ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE:** Questo schema sostiene lo sviluppo di programmi di formazione avanzata di breve durata da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 3 mesi, che possano essere intrapresi dopo il conseguimento di una laurea. Le attività formative possono essere erogate in presenza o in modalità ibrida.
 - d. **ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE:** Questo schema consente di organizzare percorsi di apprendimento reciproco nella forma di workshop e visite di studio per condividere le migliori pratiche per la creazione, il potenziamento e la promozione di ecosistemi di innovazione, la promozione di imprenditorialità e altre modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca.



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Costi ammissibili

- 1. **INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE**: Per gli interventi di cui all'Articolo 4, comma 1, lettera a) del presente Avviso, sono ammissibili tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 1573/2024:
 - a. spese di personale addetto alla ricerca, tecnici e altro personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
 - b. costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
 - c. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro;
 - d. costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
 - e. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - f. spese generali riconosciute nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a), c), d), e).
- 2. MOBILITÀ INDIVIDUALE DI DOCENTI E RICERCATORI: per gli interventi di cui all'Articolo 4, comma 1., lettera b) del Presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla mobilità didattica quali: borse di ricerca e di mobilità accademica in ingresso e in uscita di docenti e ricercatori coinvolti nella realizzazione della attività progettuali, comprensive di spese di viaggio, vitto e alloggio presso il Paese di destinazione;
- 3. **ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE**: per gli interventi di cui all'Articolo 4, comma 1., lettera c) del Presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla organizzazione ed erogazione delle attività formative quali:
 - a. spese di personale addetto alle attività didattiche, incluso personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nelle attività;
 - b. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - c. spese generali nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle lettere a) e b) del presente comma.
- 4. **ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE**: per gli interventi di cui all'Articolo 4, comma 1., lettera d) del presente Avviso sono ammissibili i costi inerenti alla organizzazione delle attività di apprendimento reciproco così come richiamate nel predetto Articolo 4 quali:
 - a. spese di personale addetto alle attività progettuali, incluso personale di supporto nella misura in cui sono impiegati nelle attività;
 - b. spese per viaggi finalizzati a sopralluoghi e/o per la partecipazione a seminari, convegni, riunioni, effettuati nell'ambito del progetto sulla base di quanto previsto nel piano di lavoro:
 - c. altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto del progetto, oltre ai costi di informazione e pubblicità;
 - d. spese generali nella misura forfettaria del 10% della somma dei costi diretti di cui alle



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione lettere a), b) e c) del presente comma.

- 5. Per la realizzazione delle attività progettuali di cui al comma 1. INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DI RICERCA INDUSTRIALE, I soggetti di cui al precedente Articolo 3, comma 1. del presente Avviso potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
 - a. Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b. Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.
- 6. Le spese totali ammissibili dovranno corrispondere ai costi effettivamente sostenuti dai Soggetti attuatori per la realizzazione dell'iniziativa proposta, nel rispetto di quanto previsto dal presente Avviso.
- 7. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata un costo ammissibile solo nei casi in cui questa non sia recuperabile da parte del Soggetto beneficiario del finanziamento, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
- 8. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.
- 9. Le attività di cui ai commi 2. MOBILITÀ INDIVIDUALE DI DOCENTI E RICERCATORI, 3. ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE, e 4. ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE non dovranno superare il 30% dei costi ammissibili.

Art. 6

Forme e intensità delle agevolazioni

- 1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner italiani coinvolti nelle attività progettuali dello stesso, pari a Euro 100.000,00, di cui non oltre il 30% per le attività di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del presente Avviso. Eventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino ai suindicati valori massimi consentiti.
- 2. Il finanziamento MUR, entro i limiti dell'importo massimo stabiliti al precedente comma 1, è concesso nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità massime di seguito riportate:

INTERVENTI DI RICERCA FONDAMENTALE E/O DIRICERCA INDUSTRIALE	Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili
	Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili
MOBILITÀ INDIVIDUALE DI DOCENTI E	100% dei costi ammissibili
RICERCATORI	100% dei costi animissioni
ATTIVITÀ DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE	100% dei costi ammissibili
ECOSISTEMI DI INNOVAZIONE	100% dei costi ammissibili



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

- 1. La domanda di finanziamento deve essere presentata al MUR entro e non oltre il 15/04/2025 alle ore 12:00 CEST, tramite la piattaforma internet https://banditransnazionali.mur.gov.it/ aperta dal 05/02/2025, secondo le modalità e i formulari ivi riportati, comprendenti sia la descrizione scientifica del progetto, da realizzare congiuntamente con i partner uzbeki, sia la documentazione amministrativo/contabile relativa ai soli partner italiani.
- 2. La domanda di finanziamento nazionale deve essere presentata dal Soggetto Capofila in rappresentanza di tutti i partner italiani richiedenti finanziamento al MUR, i quali saranno tenuti a sottoscrivere un Accordo di Partenariato come previsto dall'Articolo 5 del D.M. 1573/2024 e secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 9 del presente Avviso ai fini dell'ammissione al finanziamento. Nel caso in cui vi sia un unico soggetto richiedente italiano, questo assumerà il ruolo di Soggetto Capofila.
- 3. La mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1.
- 4. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
- 5. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8

Modalità di valutazione delle domande

- 1. Così come previsto dal citato bando bilaterale fra Italia e Uzbekistan "Joint Actions and programmes in the framework of the Memorandum of Understanding on Cooperation in fields of Science, Technology and Innovation 2024-2027", la valutazione delle proposte presentate sarà effettuata a livello nazionale dai Ministeri che finanziano i bandi.
- 2. La valutazione delle proposte è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando internazionale e dal presente Avviso.
- 3. Per ciascuna delle proposte definite dal bando internazionale, è effettuata una valutazione scientifica e una valutazione sulla capacità economico-finanziaria degli eventuali proponenti di natura privata.
- 4. La valutazione scientifica delle proposte è effettuata da un Panel di almeno 3 Esperti Tecnico Scientifici "ETS", per ognuna delle aree tematiche di cooperazione riportate nel cap. 2 del bando internazionale, nominati con decreto dirigenziale e individuati nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali ed eurounionali.
- 5. La valutazione di cui al precedente comma 4 del presente articolo si svolge secondo i 5 criteri di valutazione riportati nel cap. 4.2 del bando internazionale. Per 4 dei sopracitati criteri di valutazione sono presenti dei sotto criteri ai quali è assegnato un punteggio fra 0 e 5, così definiti:
 - 0. La proposta non soddisfa il criterio o non può essere valutata a causa di informazioni mancanti o incomplete;
 - 1. Il criterio non è adeguatamente affrontato o presenta gravi debolezze intrinseche;



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- 2. La proposta risponde in generale al criterio, ma presenta notevoli debolezze;
- 3. La proposta risponde bene al criterio, ma sono presenti diverse carenze;
- 4. La proposta risponde molto bene al criterio, ma sono presenti alcune carenze;
- 5. La proposta affronta con successo tutti gli aspetti rilevanti del criterio. Eventuali carenze sono minori.

		CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1.	Qualità della proposta progettuale	 specificità, misurabilità e verificabilità dei risultati: i risultati devono essere chiari, quantificabili e verificabili;(0-5) chiarezza della presentazione: le attività e i programmi devono essere ben articolati, con valide giustificazioni e metodologie proposte; (0-5) coerenza degli obiettivi con i risultati attesi: allineamento degli obiettivi del progetto con i risultati attesi; (0-5) metodologia appropriata e coerente: approccio metodologico dettagliato, appropriato e strutturato per tutto il progetto. (0-5) 	0-20
2.	Qualità dei partner coinvolti	 rafforzamento della cooperazione bilaterale: i contributi scientifici di ciascun partner devono essere chiaramente descritti e spiegati, sottolineando il valore aggiunto della loro cooperazione; (0-5) diversità e prospettive di genere: la proposta deve integrare la diversità e le prospettive di genere all'interno del partenariato, del piano di progetto e dei risultati desiderati, se pertinenti. (0-5) 	0-10
3.	Impatto e sostenibilità dell'iniziativa e diffusione dei risultati	 come i suoi risultati contribuiscono in modo unico agli obiettivi specifici del bando, con particolare attenzione all'impatto a lungo termine e alla sostenibilità delle iniziative; (0-5) piani per la diffusione delle conoscenze generate in forum scientifici e pubblici pertinenti. (0-5) 	0-10
4.	Gestione e budget	 obiettivi e risultati ben definiti: Il piano operativo delinea chiaramente i risultati del progetto, garantendo progressi strutturati e affidabilità; (0-5) finanziamento sostenibile ed efficiente in termini di costi: Il finanziamento totale richiesto è sostenibile e dimostra l'efficienza dei costi in relazione ai risultati attesi. (0-5) 	0-10

- 6. Possono essere ammessi alla selezione dei progetti finanziabili soltanto quelle proposte che hanno ottenuto un punteggio pari almeno a 3 per ogni sotto criterio ed un punteggio complessivo pari ad almeno 30.
- 7. La selezione dei progetti finanziabili sarà effettuata da un joint Call Management Committee composto da rappresentanti dei Ministeri italiano e uzbeko, così come definito nel bando internazionale, sulla base dei risultati delle valutazioni nazionali effettuate dai Ministeri italiano e uzbeko.
- 8. Nel caso di punteggi ex-aequo costituirà criterio preferenziale:
 - a. Il coinvolgimento nella proposta di più di un istituto di ricerca o di istruzione superiore



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione pubblico o privato uzbeko e italiano;

- b. La coerenza e sinergia della proposta con iniziative di cooperazione bi-o multilaterali tra Italia e Uzbekistan già esistenti;
- c. La creazione di nuove conoscenze o invenzioni di nuove tecnologie che possono essere utilizzate per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi potenzialmente commmercializzabili:
- d. Il potenziale impatto industriale della proposta ovvero la partecipazione di un soggetto di impresa che contribuisce al progetto come partner industriale.
- 9. La valutazione della capacità economico-finanziaria dei Proponenti di natura privata è effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa Invitalia.

Art. 9

Accordo di partenariato

- 1. Nel caso in cui la domanda di finanziamento sia presentata da un Partenariato così come definito all'articolo 1 del D.M. 1573/2024, ai fini della concessione del finanziamento il Partenariato dovrà essere formalizzato mediante la sottoscrizione di un Accordo tra i soggetti secondo le modalità di seguito indicate:
 - a. nel caso in cui tutti i soggetti partecipanti al Partenariato siano soggetti pubblici, la stipula di un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Accordi fra pubbliche amministrazioni";
 - b. nel caso in cui tra i soggetti partecipanti al Partenariato vi siano soggetti privati, la stipula di un accordo di collaborazione tra soggetti di diversa natura giuridica.
- 2. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. sono stipulati al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire ruoli e responsabilità di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto. In particolare, tali Accordi dovranno prevedere almeno:
 - a. la responsabilità nei confronti del Ministero del Soggetto Capofila, in ordine al coordinamento delle attività progettuali e all'attuazione del progetto, nonché a tutte le responsabilità finanziarie a questo connesse;
 - b. la ripartizione delle attività e delle responsabilità tra il Soggetto Capofila ed il/i membro/i del Partenariato relativamente alla realizzazione del progetto;
 - c. la ripartizione finanziaria, nonché modalità e tempi necessari al trasferimento delle risorse, erogate dal Ministero, dal Soggetto Capofila agli altri Soggetti beneficiari che compongono il Partenariato;
 - d. le responsabilità finanziarie di ciascun membro del Partenariato nei casi di inadempimento relativo alle attività di progetto, in relazione alle quote di attività spettanti.
- 3. Gli Accordi di cui al precedente comma 1. devono essere firmati dai legali rappresentanti del Soggetto Capofila e del/i membro/i del Partenariato, o da procuratore munito di procura speciale e devono avere una durata temporale pari ad almeno la durata del progetto.

Art. 10

Erogazione finanziamenti

- 1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a. Su richiesta dei beneficiari, sarà erogata un'anticipazione pari all'80% del contributo ammesso.
 - b. Al termine del progetto, previa verifica del corretto svolgimento del progetto e delle rendicontazioni presentate, si potrà erogare la parte rimanente del contributo spettante.



Segretariato Generale

Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione

- 2. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione delle anticipazioni deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa a copertura dell'intero importo dell'anticipazione richiesta, rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
- **3.** Nel caso in cui le attività rendicontate a conclusione del progetto non coprono l'importo erogato con le anticipazioni di cui al comma 1, punti a) e b), o nel caso in cui ne ravvisi la necessità, il MUR potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - a. il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione;
 - b. la revoca delle agevolazioni e recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.
- 4. Per tutti i soggetti che non richiedono l'erogazione dell'anticipazione, il contributo sarà erogato a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni.
- 5. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sui relativi fondi.

Art. 11 Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive ed oggettive dei progetti nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 13, del D.M. 1573/2024.

Art. 12

Responsabile del procedimento istruttorio

- 1. Il Responsabile Unico del Procedimento istruttorio è il Dirigente Michele Mazzola, e-mail: Michele.Mazzola@mur.gov.it
- 2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni al dott. Alessandro Boero e-mail: Alessandro.Boero@mur.gov.it
- 3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

Il Direttore Generale Dott. Gianluigi Consoli

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse